



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*maggio 2017*

Oggetto: Pubblica Amministrazione - affidamento incarichi di progettazione a dipendenti pubblici abilitati all'esercizio della professione ma non iscritti all'albo professionale – interpretazione dell'art. 24 comma 3 D. Lgs. 50/2016.

Rispondiamo in merito alla corretta interpretazione dell'art. 24 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alla possibilità per la Pubblica Amministrazione di affidare incarichi di progettazione a dipendenti pubblici, in possesso dell'abilitazione professionale, ma non anche dell'iscrizione al relativo albo.

L'art. 24, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" (pubbl. in Gazz. Uff. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce che "*I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione*". I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. La norma descritta va letta in combinato disposto con l'art. 157, comma 3, il quale prescrive che "*E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice*".

Le disposizioni richiamate circoscrivono l'ambito di indagine su una fattispecie, quella dell'affidamento a dipendenti pubblici, interni all'Amministrazione, di attività di progettazione, che non muta rispetto alla normativa previgente, che trova autorevole precedente all'art. 17, comma 2, Legge n. 109/1994, cd. "Legge Merloni".

Sul punto, si è confrontata la stessa Autorità indipendente di Vigilanza ovvero l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, che, con atto di regolazione n. 6 dell'8 novembre 1999 affermava che "*l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici è attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione. Questa qualificazione professionale è garantita dalla legge quadro col prevedere che gli addetti ai competenti uffici (art.17, comma 2), oltre alla garanzia data dalla selezione per l'accesso all'impiego, debbano possedere per poter firmare il progetto l'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero, per i tecnici diplomati, il pregresso esercizio di analoghi incarichi, ritenuto equipollente. E' significativo che in tali sensi si sia modificato il testo originario della norma, come introdotta dalla legge n. 216/1995 citata e che prevedeva anche la necessità di iscrizione al competente albo professionale, in quanto tale modifica sta a comprovare il carattere non decisivo, ai fini dell'oggettiva affidabilità della prestazione, di detta iscrizione*".

Vale, altresì, notare che tutta la problematica relativa alla iscrizione all'albo dei dipendenti pubblici non ha rilievo sotto il profilo ora in esame; lo può avere in ordine ai limiti dell'attività dei pubblici dipendenti quali liberi professionisti, in base alle norme generali sul pubblico impiego. Ciò in quanto il sindacato esercitato dagli ordini professionali "*non si estende genericamente alla professionalità di una determinata attività*", ma riguarda soltanto "*coloro che esercitano la libera professione, esplicando l'attività professionale mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti, ovvero, per talune*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*maggio 2017*

*professioni, alle dipendenze di privati imprenditori", ed esulando quindi dalla competenza di detti ordini professionali "il controllo dei pubblici funzionari che prestino, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, attività di contenuto corrispondente a quello di una libera professione" (Cons. di Stato, Sez. V, 23 maggio 1997, n. 527).*

Né ha valore, ai fini di assimilare la progettazione interna all'attività libero professionale, la circostanza che sia richiesta al dipendente pubblico la firma del progetto.

Deriva da tali premesse la conseguenza che, nel caso della progettazione interna, la relativa prestazione dei dipendenti, addetti ai competenti uffici, per essere riferita direttamente alla amministrazione di appartenenza, è da considerare svolta "*ratione officii*" e non "*intuitu personae*" e si risolve "in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego" (Cass. Civ. Sez. Un. 2 aprile 1998, n. 3386), nell'ambito della cui disciplina normativa e sulla base della contrattazione collettiva ed individuale vanno pertanto individuati i termini della relativa retribuzione

Ovviamente, le limitazioni suddette si riferiscono alla progettazione interna alla P.A., visto che, solo in caso di carenza di professionalità adeguate, la P.A. si affida alle procedure di ricerca di progettisti esterni alla medesima, che, in quanto tali, devono essere iscritti ai relativi albi professionali per poter concorrere all'affidamento di tali incarichi.

Quindi, in estrema sintesi, i progetti, redatti da soggetti interni, sono firmati da dipendenti dell'amministrazione abilitati all'esercizio della professione (art. 24 comma 3). Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi (art. 24 comma 4). I soggetti esterni affidatari di incarichi sono professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con indicazione della persona incaricata della loro integrazione e requisiti (art. 24 comma 5).

In conclusione. L'interpretazione della normativa di settore vigente, con riferimento alla questione posta, resta immutata rispetto a quella trattata dall'Autorità indipendente. Anzi, l'art. 157, comma 3, D. Lgs. 50/2016 dispone il divieto assoluto di svolgimento degli incarichi di progettazione al di fuori delle procedure stabilite dal nuovo Codice, con ciò derogando a disposizioni speciali, come il DM 37/2008, che impone l'iscrizione all'albo professionale per i progettisti di impianti.